



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1977, n.59" ed in particolare l'art.7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

VISTI gli articoli 9, comma 5 quater, 9-bis e 9-ter del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008, con il quale è stata istituita la "Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, inerente il potenziamento della "Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2009, con il quale al Ministro on. le Michela Vittoria Brambilla sono state delegate funzioni in materia di turismo, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, punto 5), concernente la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e potenziamento delle attività della citata "Struttura di Missione" al fine di intervenire per sostenere l'offerta turistica italiana o di specifiche aree del Paese anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori generatori di crisi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, la Struttura di Missione «cura le attività ed assicura gli adempimenti necessari per la programmazione, la gestione ed il coordinamento della comunicazione e dell'immagine dell'Italia nel settore turistico e per la realizzazione degli interventi strumentali» e «pone in essere interventi per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese, anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali ed economici, generatori di crisi»;

RITENUTO che la Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia costituisca, anche in ragione delle competenze riconosciute dalle disposizioni normative istitutive, lo strumento deputato al coordinamento e alla realizzazione di tutte le iniziative comunicative e di promozione volte al rilancio dell'immagine dell'Italia e che pertanto debba essere utilizzata, in conformità ai citati decreti istitutivi, per il perseguimento, nell'ambito delle funzioni delegate al Ministro, anche dei seguenti obiettivi, in quanto strumentali all'effettivo raggiungimento delle finalità che ne sottendono la stessa istituzione:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- sviluppo delle capacità, delle potenzialità e dell'immagine del «sistema Italia», da realizzare con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale, anche in relazione a grandi eventi;
- programmazione, gestione e coordinamento di specifiche campagne in arce del Paese colpite da eventi calamitosi o interessate da altri fattori di crisi;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere, in relazione ai predetti compiti previsti, ad un potenziamento organizzativo della Struttura di Missione in grado di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi alla stessa affidati;

D'INTESA con il Ministro per il turismo;

DECRETA:

Art. 1

(Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia)

1. Sulla base degli indirizzi del Ministro per il turismo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, continua ad operare, secondo quanto previsto dal presente decreto, la Struttura di Missione denominata "*Struttura di Missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia*", istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008.
2. La Struttura di Missione di cui al comma 1 opera alle dirette dipendenze del Ministro per il turismo e costituisce struttura di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni. Il Capo di Gabinetto assicura il raccordo tra gli Uffici di diretta collaborazione, la Struttura di Missione e il Dipartimento; a tal fine, sulla base degli indirizzi – definitivi anche su proposta del coordinatore – individuati dal Ministro per il turismo, definisce le linee generali d'intervento avvalendosi anche del settore legislativo.
3. La Struttura di Missione svolge la propria attività fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Art. 2

(Compiti)

1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009 è sostituito dal seguente:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

"1. Sulla base degli indirizzi del Ministro per il turismo, la Struttura di Missione di cui all'art. 1 cura le attività e gli adempimenti necessari per la programmazione, la gestione ed il coordinamento delle attività di comunicazione dell'immagine dell'Italia nel settore turistico nonché per la realizzazione degli interventi a tal fine strumentali. In tale ambito di competenze, la Struttura di Missione pone, altresì, in essere interventi di promozione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, pur tramite apposite campagne di diffusione comunicativa, anche nell'ambito di specifiche aree del Paese pregiudicate o compromesse in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori di crisi.

2. Al fine di valorizzare l'immagine dell'Italia ed incrementare i flussi turistici attesi anche in coincidenza con i grandi eventi in Italia e all'estero, la Struttura di Missione dà attuazione, in coerenza con la programmazione definita dal Ministro per il turismo, a programmi di comunicazione atti ad estendere la portata attrattiva degli eventi a tutto il "sistema Paese", avviando iniziative di valorizzazione anche di singole aree turisticamente rilevanti, nonché a promuovere le capacità ed i livelli di accoglienza dell'Italia anche con riferimento all'importanza economica ed occupazionale del settore turismo"

Art. 3 (Personale)

1. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Struttura di Missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il turismo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, ovvero comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Oltre al coordinatore, alla Struttura di Missione è assegnato un contingente di non più di 14 unità di personale così composto:

- a) quattro dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri oppure incaricati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dei quali tre per lo svolgimento di compiti gestionali di supporto organizzativo ed uno - da attribuire, per le esigenze funzionali della Struttura di Missione, ad un giornalista professionista - per collaborare all'attuazione della strategia di comunicazione ed il coordinamento delle attività redazionali, anche al fine di massimizzare i risultati delle iniziative attuate;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) dieci unità di personale non dirigenziale appartenente alla terza ed alla seconda area del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o appartenente ai ruoli del comparto dei Ministeri, dell'ENIT, dell'ACI e di altri enti pubblici ed equiparato alla terza area e alla seconda area del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, in base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. Per le esigenze della Struttura di Missione possono, inoltre, essere conferiti non più di otto incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e non più di nove incarichi individuali ad esperti di provata competenza ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra i quali sette con specifiche competenze nel settore della comunicazione, anche giornalisti, e due consulenti giuridici da scegliere fra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, i quali cooperano, per specifiche esigenze della Struttura di Missione, con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo.
4. Il contingente di cui al presente articolo non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, in base a quanto stabilito dall'art.9, comma 5-quater, del medesimo decreto.
5. Al coordinatore della Struttura è attribuito un trattamento economico pari a quello dei capi degli Uffici autonomi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale con incarico dirigenziale di livello non generale è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con retribuzione di fascia A".

Art.4. (Oneri)

1. Gli oneri di funzionamento della Struttura di Missione, ivi comprese le spese di personale, valutati nel limite massimo di 2.200.000,00 € annui, gravano sul capitolo 854 del Centro di responsabilità 17 – Sviluppo e competitività del turismo – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Milano, 22 dicembre 2009

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETERATO GENERALE
UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA

VISIBILANNO 3970/2009

Roma, 23.12.2009

V. C. GIORE

IL RAGIONIERE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Antonio Di Pietro